SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1990, n. 282.

Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché per le modalità di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia . . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misura cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait. Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 1 agosto 1990.

Determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti radiofonici e stereofonici analogici e numerici verso i Paesi del regime extraeuropeo . . . . . . Pag. 20

DECRETO 1° agosto 1990.

Adeguamento dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo . . . . . . Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 24 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona . . . . . . Pag. 23

Ministero dell'interno

DECRETO 24 settembre 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 18 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Palermo . . . . . . Pag. 23

DECRETO 24 settembre 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Torino . . . . Pag. 24

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 25 settembre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2017/FPC) . . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 25 settembre 1990.

Modificazioni e integrazioni al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento . . . . Pag. 27

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 29

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 32

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 33

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 35

Politecnico di Torino

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1990.

Istituzione della seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli . . . . Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . Pag. 36

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al liceo-ginnasio «M. Allegretti» di Vignola ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione all'istituto magistrale «Matilde di Canossa» di Reggio Emilia ad accettare una donazione . . . . . Pag. 36

Autorizzazione al liceo-ginnasio «F. Petrarca» di Trieste ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione al liceo scientifico «T. Taramelli» di Pavia ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. D. Cassini» di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca, a seguito di rinuncia, alla società «Guardaprogram - Fiduciaria e di revisione aziendale S.p.a.», ora «Areaconsult S.p.a.», in Segrate, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 36

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 1990 . . . . . Pag. 36

Corso dei cambi e media dei titoli del 25 settembre 1990. Pag. 37

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Sostituzione del Credito svizzero alla Bank of New York nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano. Pag. 39

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 39

Regione Puglia: Variante al piano regolatore del comune di Taranto . . . . Pag. 39

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1990, n. 282.

Regolamento per l'individuazione delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché per le modalità di elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 11 della predetta legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano individuate le grandi aree scientifico-disciplinari e che con lo stesso decreto siano disciplinati le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'art. 11, nonché l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri espressi dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale riuniti in apposita assemblea in data 14 maggio 1990; dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche in data 23 maggio 1990 e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in data 24 maggio 1990;

Recepite le indicazioni espresse dai predetti organi consultivi;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle aree scientifico-disciplinari così da consentire ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, la piena attuazione dei principi di autonomia dell'università prevista dalla citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge, sono individuate le seguenti aree scientifico-disciplinari:

1) scienze matematiche e informatiche;

2) scienze fisiche;

3) scienze chimiche;

4) scienze: *a)* agrarie; *b)* della terra;

5) scienze biologiche;

6) scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie;

7) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura;

8) scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione;

9) scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;

10) scienze storiche e filosofiche e scienze pedagogiche e psicologiche;

11) scienze giuridiche;

12) scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociologiche.

Titolo II

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NEL CNST

Art. 2.

1. L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è disciplinata dalle disposizioni seguenti.

2. Al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle categorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera *a)*, della stessa legge, i ventiquattro posti sono così assegnati:

a) sedici posti ai docenti e ai ricercatori delle Università, di cui sette posti ai professori ordinari e straordinari, sei posti ai professori associati, tre posti ai ricercatori universitari e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

b) otto posti ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca.

3. Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.

4. Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di

appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto può essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria.

5. In sede di scrutinio i ventiquattro posti di cui al comma 2 sono così attribuiti:

a) viene compilata una unica graduatoria nella quale sono inseriti in ordine decrescente i candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in base alla percentuale di voti riportati sul totale degli aventi diritto nella rispettiva area scientifico-disciplinare o nel distinto collegio;

b) sono dichiarati eletti i primi ventiquattro candidati, qualora siano assicurate le rappresentanze delle diverse categorie di cui al precedente comma 2, nonché quelle delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o dei collegi di cui al precedente comma 3.

In ogni caso, sono dichiarati eletti i rappresentanti di ciascuna categoria nei limiti dei posti ripartiti in base al precedente comma 2.

Qualora una o più categorie non abbiano raggiunto il prescritto numero dei rappresentanti, ovvero per una o più aree o per uno o più collegi non siano stati eletti i rispettivi rappresentanti, sono dichiarati eletti gli appartenenti alle rispettive categorie e i rappresentanti delle aree o dei collegi, che seguono nell'ordine della graduatoria.

6. Nessun candidato può essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio.

7. A parità di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il candidato più anziano di età.

8. Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procederà, nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza.

Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

1. È istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonché di sovraintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La commissione elettorale è composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione è nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere alle elezioni successive.

3. La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi.

4. Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima è corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3, allegate al presente regolamento.

2. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le università provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

3. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sono inclusi i ricercatori pubblici dipendenti operanti presso enti ed istituzioni pubbliche di ricerca;

b) per gli enti compresi nel comparto della ricerca, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli appartenenti al profilo di ricercatore.

Art. 5.

1. Le elezioni sono indette almeno quattro mesi prima della data di scadenza della durata in carica dei membri del CNST.

Art. 6.

1. La commissione di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.

2. Avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro i successivi trenta giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.

4. Copie della *Gazzetta Ufficiale* contenenti gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, devono essere depositate presso l'ufficio del direttore amministrativo di ogni università e istituto superiore universitario, presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca nonché presso ciascun seggio elettorale.

Art. 7.

1. A cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le università, gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o più seggi elettorali, ognuno dei quali è composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale.

2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.

Art. 8.

1. La commissione elettorale provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano:

a) l'area scientifico-disciplinare o il distinto collegio per il quale l'elettore è chiamato a votare;

b) il seggio al quale l'elettore è assegnato;

c) la data e l'orario della votazione.

2. La commissione provvede altresì ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.

Art. 9.

1. Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Ministero. Tali schede devono risultare di diverso colore per ciascuna area scientifico-disciplinare e per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.

2. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identità, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalità stabilite nell'art. 2.

3. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce in apposita urna.

4. Il voto è individuale e segreto. Ogni segno di identificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.

Art. 10.

1. Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

2. Il presidente del seggio redige quindi un verbale contenente le seguenti notizie:

a) numero delle schede ricevute dal Ministero per ogni singola area scientifico-disciplinare o distinto collegio;

b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio;

c) numero delle schede non utilizzate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio.

3. Il presidente del seggio predispone quindi un plico contenente:

a) le schede votate;

b) le schede non utilizzate;

c) il verbale;

d) l'elenco dei votanti;

e) la lista degli elettori iscritti al seggio;

f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato.

4. Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3.

5. Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali, la commissione elettorale inizia le operazioni di scrutinio, che dovranno essere svolte senza soluzione di continuità.

Art. 11.

1. In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si procede alla sua sostituzione, in base alle seguenti disposizioni:

a) viene chiamata a far parte del CNST la persona che, nella stessa area scientifico-disciplinare o distinto collegio e nella stessa categoria, ha riportato, dopo il membro da sostituire, la più alta percentuale di voti, purché sia rispettato il criterio di cui al comma 6 dell'art. 2;

b) qualora non sia stato possibile operare la sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente, si procede ad elezioni suppletive.

In tal caso l'elettorato passivo resta riservato alla categoria cui apparteneva il membro da sostituire.

2. In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CNST

Art. 12.

1. Il CNST è presieduto dal Ministro e dura in carica un quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti i membri del Consiglio.

2. Le procedure per il rinnovo dei membri non elettivi del CNST sono avviate almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

Art. 13.

1. Ai soli fini istruttori e di preparazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite commissioni interne al Consiglio stesso la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno di cui all'art. 18.

Art. 14.

1. Il Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, quattro volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio può riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In tale ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 15.

1. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno è disposta dal Ministro, che provvede tramite l'ufficio di segreteria, nei termini stabiliti dal precedente art. 14.

2. In via eccezionale per le sessioni straordinarie può procedersi alla convocazione d'urgenza che deve comunque essere portata a conoscenza dei componenti almeno due giorni liberi prima della data della seduta.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Ministro, tenendo conto delle richieste di inserimento inviate dai consiglieri. Deve comunque essere inscritto nell'ordine del giorno un argomento, ove ciò sia richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

4. All'inizio di ciascuna sessione, il Ministro può proporre, solo laddove sussistano motivi di particolare urgenza, anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti, aggiunte all'ordine del giorno.

Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio e non possono essere trattate prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla approvazione della integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.

5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria.

6. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio.

La seduta termina quando sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno. In qualsiasi momento della seduta il Ministro può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta è sospesa e il Consiglio è riconvocato.

Art. 16.

1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro può delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.

2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta può comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri del Consiglio. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Tutti i consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento interno.

4. Possono essere poste ai voti le proposte che abbiano come oggetto le questioni poste all'ordine del giorno. Le proposte si intendono approvate qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le modalità degli interventi, della discussione degli argomenti e delle votazioni sono stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 18.

Art. 17.

1. Di ogni seduta è redatto verbale sulla base della registrazione della discussione, ad opera dell'ufficio di segreteria. Il Consiglio approva il verbale all'inizio della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.

2. Sul verbale ogni consigliere ha diritto di avanzare osservazioni, anche per iscritto, che debbono essere riportate sul verbale della prima seduta utile. Il verbale può essere corretto qualora contenga errori materiali.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e sono trasmesse, a cura dell'ufficio di segreteria, ai competenti uffici del Ministero.

Art. 18.

1. Ulteriori norme relative ai lavori interni del Consiglio potranno essere emanate col regolamento interno, previsto dall'art. 11, sesto comma, lettera *e)*, della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Il regolamento interno si intende approvato ove intervenga il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Consiglio.

2. Il regolamento interno può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza che collabori con il Ministro nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 9 Università, foglio n. 330

ALLEGATO
(cfr. art. 2, comma 4)

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA LE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI CUI ALL'ART. 1 E I RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO, PRIMA E SECONDA FASCIA, E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.

1) SCIENZE MATEMATICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
- A0111 Algebra
- A0112 Logica matematica
- A0120 Geometria
- A0130 Matematiche complementari
- A0210 Analisi matematica
- A0220 Calcolo delle probabilità
- A0230 Istituzioni di matematiche
- A0300 Fisica matematica
- A0411 Analisi numerica
- A0412 Matematica applicata
- A0420 Informatica
- A0430 Cibernetica
- A0440 Ricerca operativa

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
- A011 Algebra e logica matematica
- A012 Geometria
- A013 Matematiche complementari
- A020 Analisi matematica
- A022 Calcolo delle probabilità
- A023 Istituzioni di matematiche
- A030 Fisica matematica
- A041 Analisi numerica e matematica applicata
- A042 Informatica
- A043 Cibernetica
- A044 Ricerca operativa

Ricercatori idonei
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
89, 90, 91, 92, 93.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
89, 90, 91, 92, 93.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
- A01 Algebra e geometria
- A02 Analisi matematica e probabilità
- A03 Fisica matematica
- A04 Analisi numerica e matematica applicata
- A05 Informatica e cibernetica
- A06 Ricerca operativa

2) SCIENZE FISICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
- B0110 Fisica generale
- B0120 Fisica
- B0130 Complementi di fisica generale
- B0140 Astronomia
- B0201 Fisica teorica
- B0202 Metodi matematici della fisica
- B0300 Struttura della materia
- B0400 Fisica nucleare

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
- B011 Fisica generale
- B012 Fisica
- B013 Complementi di fisica generale
- B014 Astronomia
- B020 Fisica teorica e metodi matematici della fisica
- B030 Struttura della materia
- B040 Fisica nucleare

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980, n. 382 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
85, 86, 87, 88.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
85, 86, 87, 88.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
B01 Fisica generale e complementi
B02 Fisica teorica e metodi matematici della fisica
B03 Struttura della materia
B04 Fisica nucleare
B05 Astronomia

3) SCIENZE CHIMICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
C0110 Chimica analitica
C0120 Merceologia
C0200 Chimica fisica
C0310 Chimica generale ed inorganica
C0320 Strutturistica chimica
C0400 Chimica industriale
C0500 Chimica organica
C0600 Chimica
C0700 Farmaceutico
C0801 Farmaceutica applicata
C0802 Tecnica e legislazione farmaceutica
C0900 Chimica bromatologica
C1000 Chimica delle fermentazioni

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
C011 Chimica analitica
C012 Merceologia
C020 Chimica fisica
C031 Chimica generale ed inorganica
C032 Strutturistica chimica
C040 Chimica industriale
C050 Chimica organica
C060 Chimica
C070 Farmaceutico
C081 Farmaceutica applicata
C082 Tecnica e legislazione farmaceutica
C090 Chimica bromatologica
C100 Chimica delle fermentazioni

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 97, 98, 105.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 97, 98, 105.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
C01 Chimica analitica e merceologica
C02 Chimica fisica
C03 Chimica generale ed inorganica e strutturistica
C04 Chimica industriale
C05 Chimica organica
C06 Chimica
C07 Farmaceutico
C08 Farmaceutica applicata tecnica e legislazione farmaceutica
C09 Chimica bromatologica
C10 Chimica delle fermentazioni

4-*A)* SCIENZE DELLA TERRA

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
D0110 Paleontologia-paleoecologia
D0121 Geologia stratigrafica-sedimentologia
D0122 Geologia - geologia strutturale
D0210 Geografia fisica - geomorfologia
D0220 Geologia applicata
D0310 Mineralogia
D0320 Petrologia - petrografia
D0331 Geochimica
D0332 Vulcanologia
D0340 Giacimenti minerari
D0410 Geofisica della terra solida
D0420 Geofisica applicata
D0431 Oceanografia
D0432 Fisica dell'atmosfera
D0433 Navigazione

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
D011 Paleontologia-paleoecologia
D012 Geologia stratigrafica e strutturale
D021 Geografia fisica - geomorfologia
D022 Geologia applicata
D031 Mineralogia
D032 Petrologia - petrografia
D033 Geochimica e vulcanologia
D034 Giacimenti minerari
D041 Geofisica della terra solida
D042 Geofisica applicata
D043 Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
77, 78, 79, 119, 120, 122.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:

77, 78, 79, 119, 120.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

D01 Geologia e paleontologia
D02 Geografia fisica, geomorfologia e geologia applicata
D03 Mineralogia e petrografia
D04 Geofisica e oceanografia

4-*B)* SCIENZE AGRARIE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

G0100 Economico-estimativo
G0210 Agronomico
G0220 Coltivazioni arboree
G0230 Orticoltura e floricoltura
G0240 Assestamento e selvicoltura
G0250 Miglioramento genetico delle piante agrarie
G0311 Idraulica agraria ed impianti irrigui
G0312 Sistemazioni idraulico forestali
G0321 Meccanica agraria
G0322 Costruzioni rurali
G0410 Entomologia agraria
G0420 Patologia vegetale
G0510 Pedologia
G0520 Chimica agraria
G0531 Industrie agrarie
G0532 Microbiologia agraria
G0601 Nutrizione ed alimentazione degli animali domestici
G0602 Zootecnica
G0603 Piccole specie

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

G010 Economico-estimativo
G021 Agronomico
G022 Coltivazioni arboree
G023 Orticoltura e floricoltura
G024 Assestamento e selvicoltura
G025 Miglioramento genetico delle piante agrarie
G031 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali
G032 Meccanica agraria e costruzioni rurali
G041 Entomologia agraria
G042 Patologia vegetale
G051 Chimica agraria e pedologia
G052 Industrie agrarie e microbiologia agraria
G060 Zootecnia

Ricercatori idonei
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:

149, 150, 151, 152, 153, 154.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:

142, 143, 144, 145, 146, 147.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

G01 Economico estimativo
G02 Produzione vegetale
G03 Genio rurale
G04 Difesa della produzione vegetale
G05 Chimica - industrie - microbiologia agraria
G06 Zootecnia

5) SCIENZE BIOLOGICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

E0111 Botanica
E0112 Botanica sistematica
E0113 Fitogeografia
E0120 Fisiologia vegetale
E0210 Zoologia
E0221 Anatomia comparata
E0222 Citologia
E0311 Biologia generale
E0312 Ecologia
E0320 Antropologia
E0330 Genetica
E0410 Fisiologia generale
E0420 Biologia molecolare
E0510 Chimica biologica
E0520 Biologia applicata
E0530 Biochimica clinica
E0601 Fisiologia umana
E0602 Nutrizione applicata
E0700 Farmacologia
E0800 Botanica farmaceutica
E0901 Anatomia umana
E0902 Istologia
E1000 Biofisica

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

E011 Botanica generale e sistematica, fitogeografia
E012 Fisiologia vegetale
E021 Zoologia
E022 Anatomia comparata
E031 Biologia generale ed ecologia
E032 Antropologia
E033 Genetica
E041 Fisiologia generale
E042 Biologia molecolare
E051 Chimica biologica
E052 Biologia applicata

E053 Biochimica clinica
E060 Fisiologia umana
E070 Farmacologia
E080 Botanica farmaceutica
E090 Anatomia umana e istologia
E510 Biofisica

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 96.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 96.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
E01 Botanica e fisiologia vegetale
E02 Zoologia e anatomia comparata
E03 Ecologia, antropologia e genetica
E04 Fisiologia generale e biologia molecolare
E05 Biochimica e biologia applicata
E06 Fisiologia umana
E07 Farmacologia
E08 Botanica farmaceutica
E09 Anatomia umana e istologia
E10 Biofisica

6) SCIENZE MEDICHE, VETERINARIE E CLINICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
F0100 Statistica medica
F0200 Storia della medicina
F0300 Genetica medica
F0411 Patologia generale
F0412 Endocrinologia generale
F0413 Patologia clinica
F0414 Immunofarmacologia
F0420 Oncologia clinica
F0510 Microbiologia generale
F0520 Microbiologia applicata
F0531 Microbiologia medica
F0532 Microbiologia clinica
F0610 Anatomia patologica
F0620 Neuropatologia
F0711 Medicina interna
F0712 Medicina dello sport
F0713 Medicina subacquea
F0720 Malattie dell'apparato respiratorio
F0730 Malattie dell'apparato cardiaco
F0740 Gastroenterologia
F0750 Endocrinologia
F0760 Nefrologia
F0770 Malattie del sangue
F0780 Reumatologia
F0790 Malattie infettive
F0800 Chirurgia generale
F0810 Chirurgia plastica
F0820 Chirurgia pediatrica
F0910 Chirurgia toracica
F0920 Chirurgia cardiaca
F0930 Chirurgia vascolare
F1000 Urologia
F1110 Psichiatria
F1120 Neurologia
F1130 Neuroradiologia
F1200 Neurochirurgia
F1301 Materiali dentari
F1302 Malattie odontostomatologiche
F1303 Chirurgia maxillofacciale
F1400 Malattie apparato visivo
F1500 Otorinolaringoiatria
F1610 Malattie apparato locomotore
F1620 Medicina fisica
F1700 Malattie cutanee e veneree
F1810 Diagnostica per immagini e radioterapia
F1910 Pediatria generale e specialistica
F1920 Neuropsichiatria infantile
F2000 Ginecologia ed ostetricia
F2100 Anestesiologia
F2210 Igiene generale ed applicata
F2220 Medicina legale
F2230 Medicina del lavoro
F3010 Anatomia degli animali domestici
F3020 Fisiologia degli animali domestici
F3111 Patologia generale veterinaria
F3112 Anatomia patologica veterinaria
F3120 Ispezione degli alimenti di origine animale
F3210 Malattie infettive degli animali domestici
F3220 Parassitologia e malattie parassitarie animali domestici
F3310 Farmacologia e tossicologia veterinaria
F3320 Clinica medica veterinaria
F3410 Clinica chirurgica veterinaria
F3420 Clinica ostetrica veterinaria

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
F010 Statistica medica
F020 Storia della medicina
F030 Genetica medica
F041 Patologia generale e clinica
F042 Oncologia medica
F051 Microbiologia generale
F052 Microbiologia applicata
F053 Microbiologia medica e clinica
F061 Anatomia patologica
F062 Neuropatologia
F071 Medicina interna
F072 Malattie dell'apparato respiratorio
F073 Malattie dell'apparato cardiaco
F074 Gastroenterologia
F075 Endocrinologia
F076 Nefrologia

F077 Malattie del sangue
F078 Reumatologia
F079 Malattie infettive
F080 Chirurgia generale
F081 Chirurgia plastica
F082 Chirurgia pediatrica
F091 Chirurgia toracica
F092 Chirurgia cardiaca
F093 Chirurgia vascolare
F100 Urologia
F111 Psichiatria
F112 Neurologia
F113 Neuroradiologia
F120 Neurochirurgia
F130 Malattie odontostomatologiche
F140 Malattie apparato visivo
F150 Otorinolaringoiatria
F161 Malattie apparato locomotore
F162 Medicina fisica
F170 Malattie cutanee e veneree
F181 Diagnostica per immagini e radioterapia
F191 Pediatria generale e specialistica
F192 Neuropsichiatria infantile
F200 Ginecologia ed ostetricia
F210 Anestesiologia
F221 Igiene generale ed applicata
F222 Medicina legale
F223 Medicina del lavoro
F301 Anatomia degli animali domestici
F302 Fisiologia degli animali domestici
F311 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
F312 Ispezione degli alimenti di origine animale
F321 Malattie infettive degli animali domestici
F322 Parassitologia e malattie parassitarie animali domestici
F331 Farmacologia e tossicologia veterinaria
F332 Clinica medica veterinaria
F341 Clinica chirurgica veterinaria
F342 Clinica ostetrica veterinaria
F350 Chimica e biochimica applicata veterinaria

Ricercatori idonei
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 155, 156, 157, 158, 159.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 148, 149, 150, 151, 152.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
F01 Statistica medica
F02 Storia della medicina
F03 Genetica medica
F04 Patologia generale ed oncologia medica
F05 Microbiologia
F06 Anatomia patologica
F07 Medicina generale e specialità mediche
F08 Chirurgia generale
F09 Chirurgia cardiovascolare
F10 Urologia
F11 Neuroscienze
F12 Neurochirurgia
F13 Malattie odontostomatologiche
F14 Malattie apparato visivo
F15 Otorinolaringoiatria
F16 Malattie apparato locomotore e medicina fisica
F17 Malattie cutanee e veneree
F18 Diagnostica per immagini e radioterapia
F19 Pediatria generale e specialistica
F20 Ginecologia ed ostetricia
F21 Anestesiologia
F22 Sanità pubblica
F30 Anatomia e fisiologia degli animali domestici
F31 Patologia, anatomia patologica e ispezione veterinaria
F32 Malattie infettive e parassitologia degli animali domestici
F33 Clinica medica, farmacologia e tossicologia veterinaria
F34 Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria
F35 Chimica e biochimica applicata veterinaria

7-*A*) SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
H0110 Idraulica
H0121 Costruzioni idrauliche
H0122 Costruzioni marittime
H0200 Ingegneria sanitaria
H0300 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti
H0400 Trasporti
H0600 Geotecnica
H0710 Scienza delle costruzioni
H0720 Tecnica delle costruzioni
H1500 Estimo

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e costruzioni marittime
H020 Ingegneria sanitaria
H030 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti
H040 Trasporti
H060 Geotecnica
H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni
H150 Estimo

Ricercatori idonei
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
106, 111, 116, 121, 123, 129, 137, 138, 139, 140, 141.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
104, 112, 121, 125, 132, 134.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

H01 Ingegneria idraulica
H02 Ingegneria sanitaria ambientale
H03 Strade, ferrovie e aeroporti
H04 Trasporti
H06 Geotecnica
H07 Scienza e tecnica delle costruzioni
H15 Estimo

7-*B)* SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

H0500 Topografia e cartografia
H0810 Architettura tecnica
H0820 Progettazione edile
H0830 Produzione edile
H0900 Tecnologia dell'architettura
H1000 Composizione architettonica
H1100 Disegno
H1200 Storia dell'architettura
H1300 Restauro
H1410 Analisi e pianificazione urbanistica
H1420 Progettazione urbanistica
H1430 Tecnica urbanistica

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

H050 Topografia e cartografia
H081 Architettura tecnica
H082 Progettazione edile
H083 Produzione edile
H090 Tecnologia dell'architettura
H100 Composizione architettonica
H110 Disegno
H120 Storia dell'architettura
H130 Restauro
H141 Analisi e pianificazione urbanistica
H142 Progettazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:

100, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:

101, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

H05 Topografia e cartografia
H08 Ingegneria edile
H09 Tecnologia dell'architettura
H10 Composizione architettonica
H11 Disegno
H12 Storia dell'architettura
H13 Restauro
H14 Urbanistica

8) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

I0110 Progettazione navale
I0120 Costruzioni navali
I0130 Impianti di propulsione navale
I0210 Aeronautica generale
I0220 Costruzioni aeronautiche
I0230 Impianti aeronautici
I0300 Fluidodinamica
I0410 Propulsione aerospaziale
I0421 Macchine
I0422 Centrali termiche
I0500 Fisica tecnica
I0600 Misure meccaniche e termiche
I0700 Meccanica applicata alle macchine
I0801 Costruzione di macchine
I0802 Analisi sperimentale delle tensioni
I0803 Costruzione di veicoli terrestri
I0900 Disegno industriale
I1001 Sistemi di produzione meccanica
I1002 Affidabilità e controllo di qualità
I1100 Impianti meccanici
I1210 Fisica dei reattori nucleari
I1221 Impianti nucleari
I1222 Misure e strumentazione per l'ingegneria nucleare
I1300 Metallurgia
I1401 Chimica applicata
I1402 Materiali macromolecolari
I1510 Chimica industriale
I1521 Impianti chimici
I1522 Processi chimici
I1531 Chimica fisica applicata
I1532 Principi di ingegneria chimica
I1610 Tecnica degli scavi e materie prime
I1620 Idrocarburi e fluidi endogeni
I1701 Elettrotecnica
I1702 Tecnologie elettriche
I1800 Macchine elettriche
I1900 Impianti elettrici
I2000 Misure elettriche ed elettroniche
I2100 Elettronica
I2200 Campi elettromagnetici
I2300 Comunicazioni elettriche

I2400 Controlli automatici
I2500 Calcolatori elettronici
I2610 Bioingegneria elettronica
I2620 Bioingegneria meccanica
I2630 Bioingegneria chimica
I2700 Ingegneria economico-gestionale

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

I011 Progettazione navale
I012 Costruzioni navali
I013 Impianti di propulsione navale
I021 Aeronautica generale
I022 Costruzioni aeronautiche
I023 Impianti aeronautici
I030 Fluidodinamica
I041 Propulsione aerospaziale
I042 Macchine e centrali termiche
I050 Fisica tecnica
I060 Misure meccaniche e termiche
I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 Disegno industriale
I100 Sistemi di produzione meccanica
I110 Impianti meccanici
I121 Fisica dei reattori nucleari
I122 Impianti e misure nucleari
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata e materiali macromolecolari
I151 Chimica industriale
I152 Impianti e processi chimici
I153 Chimica fisica applicata e principi di ingegneria chimica
I161 Tecnica degli scavi e materie prime
I162 Idrocarburi e fluidi endogeni
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine elettriche
I190 Impianti elettrici
I200 Misure elettriche ed elettroniche
I210 Elettronica
I220 Campi elettromagnetici
I230 Comunicazioni elettriche
I240 Controlli automatici
I250 Calcolatori elettronici
I261 Bioingegneria elettronica
I262 Bioingegneria meccanica
I263 Bioingegneria chimica
I270 Ingegneria economico-gestionale

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:

99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:

99, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

I01 Ingegneria navale
I02 Meccanica del volo, costruzioni e impianti aerospaziali
I03 Fluidodinamica
I04 Macchine e sistemi propulsivi
I05 Fisica tecnica
I06 Misure meccaniche e termiche
I07 Meccanica applicata alle macchine
I08 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I09 Disegno industriale
I10 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I11 Impianti industriali meccanici
I12 Ingegneria nucleare
I13 Metallurgia
I14 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
I15 Ingegneria chimica
I16 Ingegneria mineraria
I17 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I18 Macchine ed azionamenti elettrici
I19 Sistemi elettrici per l'energia
I20 Misure elettriche ed elettroniche
I21 Elettronica
I22 Campi elettromagnetici
I23 Telecomunicazioni
I24 Automatica
I25 Sistemi di elaborazione delle informazioni
I26 Bioingegneria
I27 Ingegneria economico-gestionale

9) SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

L0110 Preistoria e protostoria
L0120 Preistoria e protostoria dell'Africa è dell'Asia
L0211 Storia greca e antichità classiche
L0212 Storia romana e antichità classiche
L0220 Numismatica
L0230 Papirologia
L0310 Civiltà Egea
L0320 Etruscologia
L0330 Archeologia classica
L0340 Archeologia cristiana
L0350 Archeologia medioevale
L0360 Topografia antica
L0400 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L0511 Civiltà copta
L0512 Berberistica e antichità etiopiche
L0513 Egittologia
L0520 Antichità fenicio-puniche
L0521 Archeologia del vicino e medio oriente antico
L0522 Archeologia e storia dell'arte musulmana
L0530 Archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente
L0540 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
L0610 Filologia egeo-anatolica
L0621 Civiltà bizantina

L0622 Civiltà neogreca
L0710 Lingua e letteratura latina
L0711 Lingua e letteratura greca
L0720 Letteratura latina medioevale e umanistica
L0810 Filologia classica
L0820 Letteratura cristiana antica
L0830 Drammaturgia antica
L0911 Glottologia e linguistica
L0912 Filologia italica
L0920 Lingua e letteratura albanese
L0930 Filologia celtica
L0940 Filologia ugro-finnica
L0950 Filologia baltica
L0960 Turcologia
L0970 Didattica delle lingue moderne
L0980 Didattica delle lingue classiche
L1011 Filologia romanza
L1012 Lingua e letteratura catalana
L1020 Lingua e letteratura rumena
L1110 Linguistica italiana
L1120 Dialettologia italiana
L1130 Filologia italiana
L1211 Lingua e letteratura italiana
L1212 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L1220 Critica letteraria
L1230 Letterature comparate
L1240 Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale
L1311 Caucasologia
L1312 Lingua e letteratura armena
L1321 Iranistica
L1322 Lingua e letteratura persiana
L1331 Storia dell'India
L1332 Istituzioni giuridiche e sociali dell'India
L1341 Religioni e filosofia dell'India
L1342 Religioni dell'Iran
L1350 Storia dell'Asia centrale
L1360 Storia dell'Iran
L1411 Storia e istituzioni dei Paesi islamici
L1412 Storia dell'oriente islamico
L1421 Sudarabico
L1422 Semitistica
L1423 Ebraico e lingue semitiche
L1431 Lingua e letteratura araba
L1432 Epigrafia islamica
L1511 Assirologia
L1512 Storia del vicino oriente antico
L1610 Lingua e letteratura francese
L1620 Linguistica francese
L1710 Lingua e letteratura spagnola
L1720 Lingue e letterature ibero-americane
L1730 Linguistica spagnola
L1740 Lingua e letteratura portoghese e brasiliana
L1810 Lingua e letteratura inglese
L1820 Letteratura anglo-americana
L1830 Linguistica inglese
L1910 Lingua e letteratura tedesca
L1920 Linguistica tedesca
L2011 Filologia germanica
L2012 Lingue e letterature nordiche
L2013 Lingua e letteratura neerlandese
L2110 Filologia slava
L2120 Lingua e letteratura russa
L2131 Lingue e letterature slave del sud
L2132 Lingua e letteratura bulgara
L2141 Lingue e letterature ceca e slovacca
L2142 Lingua e letteratura polacca
L2211 Indologia
L2212 Tibetologia
L2220 Dravidologia
L2230 Lingue e letterature arie moderne
L2310 Lingua e letteratura cinese
L2320 Lingua e letteratura giapponese
L2330 Lingue e letterature coreana e del sud-est asiatico
L2341 Storia dell'Asia orientale
L2342 Storia del Giappone contemporaneo
L2343 Storia della Cina
L2344 Religioni e filosofia dell'estremo oriente
L2411 Lingua e letteratura berbera
L2412 Lingua e letteratura somala
L2413 Lingua e letteratura Swahili e Bantu
L2414 Lingue sudanesi
L2420 Lingue e letterature etiopiche
L2511 Storia dell'arte
L2512 Storia dell'arte contemporanea
L2513 Critica artistica e restauro
L2611 Discipline dello spettacolo
L2612 Cinema
L2711 Storia della musica antica, medievale e rinascimentale
L2712 Musicologia e storia della musica moderna
L2713 Etnomusicologia
L2800 Traduzione dall'italiano in inglese
L2900 Traduzione dall'italiano in francese
L3000 Traduzione dall'italiano in tedesco
L3100 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L3200 Traduzione dall'italiano in russo

Professori associati

(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

L011 Preistoria e protostoria
L012 Preistoria e protostoria dell'Africa e dell'Asia
L021 Storia greca ed antichità classiche
L022 Numismatica
L023 Papirologia
L024 Storia romana e antichità classiche
L031 Civiltà egea
L032 Etruscologia
L033 Archeologia classica
L034 Archeologia cristiana
L035 Archeologia medioevale
L036 Topografia antica
L040 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L051 Civiltà copta, berbera etiopica ed egittologia
L052 Antichità fenicio-puniche e archeologia del vicino e medio oriente antico - archeologia e storia dell'arte musulmana
L053 Archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente
L054 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
L061 Filologia egeo-anatolica
L062 Civiltà bizantina
L063 Civiltà neogreca
L070 Lingua e letteratura latina
L071 Lingua e letteratura greca
L072 Letteratura latina, medievale e umanistica
L081 Filologia classica
L082 Letteratura cristiana antica
L083 Drammaturgia antica
L090 Glottologia e linguistica
L091 Filologia italica
L092 Lingua e letteratura albanese
L093 Filologia celtica

L094 Filologia ugro-finnica
L095 Filologia baltica
L096 Turcologia
L097 Didattica delle lingue moderne
L098 Didattica delle lingue classiche
L101 Filologia romanza
L102 Lingua e letteratura rumena
L111 Linguistica italiana
L112 Dialettologia italiana
L113 Filologia italiana
L120 Lingua e letteratura italiana
L121 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L122 Critica letteraria
L123 Letterature comparate
L124 Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale
L131 Caucasologia, lingua e letteratura armena
L132 Iranistica e lingua e letteratura persiana
L133 Storia dell'India
L134 Religioni e filosofie dell'India - religioni dell'Iran
L135 Storia dell'Asia centrale
L136 Storia dell'Iran
L141 Storia e istituzioni dei Paesi islamici
L142 Sudarabico, semitistica, ebraico e lingue semitiche
L143 Lingua e letteratura araba
L151 Assirologia e storia del vicino oriente antico
L161 Lingua e letteratura francese
L162 Linguistica francese
L171 Lingua e letteratura spagnola
L172 Lingue e letterature ibero-americane
L173 Linguistica spagnola
L174 Lingua e letteratura portoghese e brasiliana
L181 Lingua e letteratura inglese
L182 Letteratura anglo-americana
L183 Linguistica inglese
L191 Lingua e letteratura tedesca
L192 Linguistica tedesca
L201 Filologia germanica
L202 Lingue e letterature nordiche
L203 Lingua e letteratura neerlandese
L211 Filologia slava
L212 Lingua e letteratura russa
L213 Lingue e letterature slava e bulgara
L214 Lingue e letterature ceca e slovacca
L215 Lingua e letteratura polacca
L221 Indologia e tibetologia
L222 Dravidologia
L223 Lingue e letterature arie moderne
L231 Lingua e letteratura cinese
L232 Lingua e letteratura giapponese
L233 Lingue e letterature coreana e del sud-est asiatico
L234 Storia, filosofia e religioni dell'Asia orientale
L235 Religioni e filosofia dell'estemo oriente
L241 Lingua e letteratura berbera, somala, swahili e bantu
L242 Lingue sudanesi
L243 Lingue e letterature etiopiche
L251 Storia dell'arte
L253 Critica artistica e restauro
L261 Discipline dello spettacolo
L271 Storia della musica e musicologia
L280 Traduzione dall'italiano in inglese
L290 Traduzione dall'italiano in francese
L300 Traduzione dall'italiano in tedesco
L310 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L320 Traduzione dall'italiano in russo

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
L01 Preistoria
L02 Storia greca e romana
L03 Archeologia
L04 Scienze sussidiarie dell'archeologia
L05 Archeologia orientale
L06 Filologia egeo-anatolica
L07 Civiltà bizantina neogreca
L08 Lingua e letteratura latina
L09 Lingua e letteratura classica
L10 Filologia e letteratura classica
L11 Glottologia e linguistica
L12 Didattica delle lingue
L13 Filologia romanza
L14 Filologia e linguistica italiana
L15 Italianistica
L16 Iran e Asia centrale
L17 Semitistica e islamistica
L18 Assirologia e storia del vicino oriente antico
L19 Francesistica
L20 Iberistica
L21 Anglistica
L22 Germanistica
L23 Filologia germanica
L24 Slavistica
L25 Indologia
L26 Estremo oriente
L27 Civiltà dell'Africa
L28 Storia dell'arte
L29 Discipline dello spettacolo
L30 Storia della musica e musicologia
L31 Traduzione dall'italiano in inglese
L32 Traduzione dall'italiano in francese
L33 Traduzione dall'italiano in tedesco
L34 Traduzione dall'italiano in spagnolo
L35 Traduzione dall'italiano in russo

10-*A*) SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
M0111 Storia medievale
M0112 Storia delle esplorazioni
M0211 Storia moderna
M0212 Storia slava
M0311 Religioni del mondo classico
M0312 Storia delle religioni

M0313 Cristianesimo antico e medievale
M0411 Storia contemporanea
M0412 Cristianesimo moderno e contemporaneo
M0511 Discipline demoetnoantropologiche
M0512 Civiltà precolombiane
M0513 Africanistica
M0611 Geografia
M0612 Geografia economico-politica
M0710 Filosofia teoretica
M0720 Logica e filosofia della scienza
M0730 Filosofia morale
M0740 Estetica
M0750 Filosofia del linguaggio
M0810 Storia della filosofia
M0820 Storia della filosofia antica
M0830 Storia della filosofia medioevale
M0840 Filosofia islamica
M0850 Storia della scienza
M1210 Archivistica
M1220 Paleografia
M1300 Bibliografia e biblioteconomia

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
M011 Storia medievale
M021 Storia moderna
M031 Religioni del mondo classico
M032 Storia delle religioni e cristianesimo antico e medievale
M041 Storia contemporanea e del cristianesimo
M042 Cristianesimo moderno e contemporaneo
M051 Discipline demoetnoantropologiche
M061 Geografia
M062 Geografia economico-politica
M071 Filosofia teoretica
M072 Logica e filosofia della scienza
M073 Filosofia morale
M074 Estetica
M075 Filosofia del linguaggio
M081 Storia della filosofia
M082 Storia della filosofia antica
M083 Storia della filosofia medioevale
M084 Filosofia islamica
M085 Storia della scienza
M121 Archivistica
M122 Paleografia
M130 Bibliografia e biblioteconomia

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
16, 28, 29, 30, 34, 36, 51, 52, 58, 59.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
16, 28, 29, 30, 34, 36, 51, 52, 58, 59.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
M01 Storia medievale
M02 Storia moderna
M03 Storia delle religioni
M04 Storia contemporanea
M05 Discipline demoetnoantropologiche
M06 Geografia
M07 Filosofia
M08 Ermeneutica filosofica
M12 Archivistica e paleografia
M13 Bibliografia e biblioteconomia

10-*B)* SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
M0911 Pedagogia generale
M0912 Didattica
M1011 Psicologia generale
M1012 Psicobiologia
M1013 Metodologia nella ricerca sociologica
M1110 Psicologia evolutiva e sociale
M1120 Psicologia applicata
M1130 Psicologia dinamica
M1140 Psicologia clinica

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
M091 Pedagogia generale e didattica
M101 Psicologia generale e metodologia nella ricerca psicologica
M111 Psicologia evolutiva e sociale
M112 Psicologia applicata
M113 Psicologia dinamica
M114 Psicologia clinica

Ricercatori idoneati
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
53, 54

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
53, 54.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
M09 Pedagogia generale e didattica
M10 Psicologia generale e metodologia nella ricerca psicologica
M11 Psicologia

11) SCIENZE GIURIDICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
N0110 Istituzione di diritto privato
N0120 Diritto agrario
N0130 Diritto privato comparato

N0211 Diritto commerciale
N0212 Diritto bancario
N0213 Diritto fallimentare
N0220 Diritto della navigazione
N0300 Diritto del lavoro
N0411 Diritto costituzionale
N0412 Istituzioni di diritto pubblico
N0420 Diritto pubblico comparato
N0500 Diritto amministrativo
N0600 Diritto ecclesiastico
N0701 Diritto tributario
N0702 Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
N0800 Diritto internazionale
N0900 Diritto processuale civile
N1010 Procedura penale
N1021 Diritto penale
N1022 Istituzioni di diritto e procedura penale
N1101 Diritto romano
N1102 Diritti dell'oriente mediterraneo
N1103 Papirologia ed epigrafia giuridica
N1200 Storia del diritto italiano
N1300 Filosofia del diritto
N1400 Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola superiore per archivisti e bibliotecari)

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
N011 Istituzione di diritto privato
N012 Diritto agrario
N013 Diritto privato comparato
N021 Diritto commerciale e bancario
N022 Diritto della navigazione
N023 Diritto fallimentare
N030 Diritto del lavoro
N041 Diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico
N042 Diritto pubblico comparato
N050 Diritto amministrativo
N060 Diritto ecclesiastico
N070 Diritto tributario e contabilità di Stato e degli enti pubblici
N080 Diritto internazionale
N090 Diritto processuale civile
N101 Procedura penale
N102 Diritto penale e istituzioni di diritto e procedura penale
N110 Diritto romano e dell'oriente mediterraneo
N120 Storia del diritto italiano
N130 Filosofia del diritto
N140 Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola superiore per archivisti e bibliotecari)

Ricercatori idonenti
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
N01 Istituzioni di diritto privato
N02 Diritto commerciale
N03 Diritto del lavoro
N04 Diritto costituzionale
N05 Diritto amministrativo
N06 Diritto ecclesiastico
N07 Diritto tributario e contabilità di Stato e degli enti pubblici
N08 Diritto internazionale
N09 Diritto processuale civile
N10 Diritto penale
N11 Diritto romano e dell'oriente mediterraneo
N12 Storia del diritto italiano
N13 Filosofia del diritto
N14 Materie giuridiche (ingegneria e architettura, lettere, scuola superiore per archivisti e bibliotecari)

12-*A*) SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Professori ordinari
(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:
P0111 Analisi economica
P0112 Economia politica
P0113 Storia del pensiero economico
P0121 Politica economica
P0122 Economia dei trasporti
P0123 Scienza delle finanze
P0210 Economia aziendale
P0220 Economia e tecnica delle aziende industriali
P0230 Organizzazione aziendale
P0240 Economia delle aziende di credito
P0300 Storia economica
P0410 Statistica
P0420 Statistica economica
P0431 Demografia
P0432 Statistica sociale
P0500 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie

Professori associati
(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:
P0111 Analisi economica
P0112 Economia politica
P012 Politica economica
P013 Scienza delle finanze
P021 Economia aziendale
P022 Economia e tecnica delle aziende industriali
P023 Organizzazione aziendale
P024 Economia delle aziende di credito
P030 Storia economica
P041 Statistica
P042 Statistica economica
P043 Demografia e statistica sociale
P050 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie

Ricercatori idonenti
(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:
20, 21, 22.

Ricercatori primo concorso libero
(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:
20, 21, 22.

Ricercatori successivi concorsi liberi
(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:
P01 Economia
P02 Economia aziendale
P03 Storia economica
P04 Statistica e demografia
P05 Matematica per le decisioni economiche e finanziarie

12-*B)* SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGICHE

Professori ordinari

(decreto ministeriale 4 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988)

Gruppi:

Q0101 Filosofia politica
Q0102 Storia delle dottrine politiche
Q0103 Storia delle istituzioni
Q0200 Scienza della politica
Q0300 Storia dell'America
Q0400 Storia delle relazioni internazionali
Q0510 Sociologia generale
Q0520 Sociologia dei processi culturali
Q0531 Sociologia giuridica
Q0532 Sociologia politica
Q0533 Sociologia urbano-rurale
Q0534 Sociologia economica
Q0535 Criminologia
Q0610 Storia dell'Africa
Q0620 Storia dell'Asia

Professori associati

(decreto ministeriale 5 agosto 1988 - *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 13 settembre 1988)

Gruppi:

Q011 Filosofia della politica
Q012 Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche
Q020 Scienza della politica
Q030 Storia dell'America
Q040 Storia delle relazioni internazionali
Q051 Sociologia generale
Q052 Sociologia dei processi culturali
Q053 Sociologia applicata
Q061 Storia dell'Africa
Q062 Storia dell'Asia

Ricercatori idoneati

(decreto ministeriale 8 ottobre 1980 - *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980)

Gruppi:

14, 15, 17, 18, 19.

Ricercatori primo concorso libero

(decreto ministeriale 16 febbraio 1982)

Gruppi:

14, 15, 17, 18, 19.

Ricercatori successivi concorsi liberi

(decreto ministeriale 20 dicembre 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 3-*bis* del 9 gennaio 1990)

Gruppi:

Q01 Storia delle istituzioni e filosofia politica
Q02 Scienza della politica
Q03 Storia dell'America
Q04 Storia delle relazioni internazionali
Q05 Sociologia
Q06 Storia dei Paesi extraeuropei

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 prevede che: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera *a)*, l'organizzazioneed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intevenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 16, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge:

«2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

(omissis);

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo del comma 3, lettera *a)*, del medesimo art. 11:

«3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera *a)*».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3, lettera *a)*, dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 7 (*Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione*). — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art. 11:

— Per il testo del comma 3, lettera *a)*, dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 18:

— Per il testo del comma 6, lettera *e)*, dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse.

90G0299

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1990 recante deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Vista l'istanza del 14 settembre 1990 presentata dalle società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil italiana S.p.a. tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a., è autorizzata, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ad acquistare le azioni della Kuwait Oil italiana S.p.a. Le medesime società sono inoltre autorizzate a procedere alla fusione per incorporazione della Kuwait Oil italiana S.p.a. nella Kuwait Petroleum Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A4314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° agosto 1990.

Determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti radiofonici e stereofonici analogici e numerici verso i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico e telegrafico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge n. 149 del 9 maggio 1986;

Vista la raccomandazione D 180 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) relativa alla messa a disposizione occasionale di circuiti destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche internazionali;

Vista la raccomandazione D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro e il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1986, n. 149, relativo alla determinazione delle tariffe per il servizio telefonico nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1989, n. 189, relativo alla modificazione delle tariffe per il servizio telefonico nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1989, n. 243, relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime extraeuropeo;

Riconosciuta la necessità di determinare su base mensile il canone di affitto di circuiti internazionali analogici e numerici per trasmissioni radiofoniche e stereofoniche verso i Paesi del regime extraeuropeo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'affitto occasionale di circuiti telefonici destinati alla realizzazione di trasmissioni radiofoniche di larghezza di banda fino a 4 KHz, alla realizzazione di trasmissioni musicali radiofoniche a 7 KHz, 15 KHz e stereofoniche (coppia di circuiti radiofonici), la tariffa si compone di due elementi:

a) tassa fissa di preparazione e di esercizio per trasmissione e per Paese con punto di interconnessione di cui all'art. 2;

b) tassa variabile in funzione della durata della trasmissione, corrispondente a quella intera prevista per il traffico telefonico espletato tramite operatrice, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

1) 1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4 KHz;

2) 3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7 KHz;

3) 5 per trasmissioni radiofoniche fino a 15 KHz;

4) 10 per trasmissioni stereofoniche.

2. La tassa variabile si applica, per ogni tipo di trasmissione, per la durata della utilizzazione con un minimo tassabile di 3 minuti.

3. Agli effetti dell'applicazione della tassa variabile valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste dal decreto per il servizio telefonico a regime extra-europeo.

Art. 2.

1. La tassa fissa di pertinenza italiana per i circuiti a larghezza di banda fino a 4 KHz è stabilita in 120 e 150 franchi-oro per circuiti terminati, rispettivamente, a 2 e 4 fili e in 90 franchi-oro per i circuiti musicali radiofonici e stereofonici.

Art. 3.

1. Qualora l'utente richieda da 24 a 2 ore prima della effettuazione, l'annullamento di una trasmissione, già preparata, è applicata una tassa di annullamento pari al 50% della tassa fissa di preparazione e di esercizio.

2. In caso di annullamento richiesto meno di 2 ore prima della effettuazione di una trasmissione, oltre alla tassa di annullamento pari all'intera tassa di preparazione e di esercizio, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 4.

1. Per l'affitto permanente mensile di circuiti radiofonici e dei circuiti di servizio analogici a regime extraeuropeo è preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente canone mensile di pertinenza italiana per l'affitto di un circuito di tipo telefonico destinato a tutti gli usi, previsto per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo, applicando i seguenti coefficienti:

a) 1 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 4 KHz;

b) 3 per trasmissioni su circuiti di larghezza di banda fino a 7 KHz;

c) 5 per circuiti radiofonici a 15 KHz;

d) 10 per coppie stereofoniche.

2. Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste per il servizio di affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo.

Art. 5.

1. Per l'affitto permanente mensile di circuiti radiofonici e dei circuiti di servizio numerici a regime extraeuropeo è preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente canone mensile di pertinenza italiana per l'affitto di un circuito diretto numerico a 48-64 Kbit/sec. previsto per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo, applicando i seguenti coefficienti:

a) 1 per trasmissioni radiofoniche a 4 KHz che utilizzano un flusso a 64 Kbit/sec;

b) 2 per trasmissioni radiofoniche a 7 KHz che utilizzano un flusso a 64 Kbit/sec;

c) 2,6 per trasmissioni radiofoniche a 7 KHz che utilizzano un flusso a 256 Kbit/sec;

d) 3,5 per trasmissioni radiofoniche a 15 KHz che utilizzano un flusso a 384 Kbit/sec;

e) 6 per trasmissioni stereofoniche che utilizzano un flusso a 768 Kbit/sec.

2. Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana valgono i raggruppamenti delle relazioni nelle zone di tassazione previste per il servizio di affitto a privati in uso esclusivo di circuiti a regime extraeuropeo.

Art. 6.

1. In caso di affitto a carattere temporaneo di circuiti internazionali radiofonici e stereofonici a regime extraeuropeo per periodo inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuità nelle ventiquattro ore della giornata, i canoni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabiliti nel modo seguente:

a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile;

b) per ciascuno degli ulteriori giorni: 1/30 del canone mensile;

c) la somma dei canoni, di cui alle lettere *a)* e *b)*, non deve essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.

Art. 7.

1. Le tariffe di cui al presente decreto non comprendono le spese relative alla costituzione e soppressione di circuiti in estensione locale appositamente realizzati e non facenti parte della rete normale dell'esercente.

Art. 8.

1. In caso di interruzioni di circuiti non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso dei ratei di canone è dovuto, su richiesta dell'utente, nelle misure e secondo le modalità seguenti:

a) per cessione a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano di durata pari o superiore a 60 minuti consecutivi:

1) 1/30 del canone mensile per ogni interruzione di 24 ore;

2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno 30 minuti primi, per le interruzioni inferiori a 24 ore;

b) per la cessione a carattere temporaneo, in rapporto ad ogni ora o frazioni di almeno 30 minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.

Art. 9.

1. Gli importi in franchi-oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 10.

1. Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritti speciali di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i valori in franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il seguente tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.

Art. 11.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato l'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1986, n. 149, relativo alla determinazione delle tariffe per il servizio telefonico nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 38 Poste, foglio n. 2

90A4228

DECRETO 1° agosto 1990.

Adeguamento dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti il regolamento telefonico ed il regolamento telegrafico internazionali annessi alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge n. 149 del 9 maggio 1986;

Vista la raccomandazione D 180 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) relativa alla messa a disposizione occasionale di circuiti per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali;

Vista la raccomandazione D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che stabilisce il tasso di conversione tra il franco-oro e il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel 2° supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 che determina le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989 che determina i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989;

Considerato che per la locazione mensile dei circuiti internazionali radiofonici e televisivi e dei circuiti di comunicazione associati è necessario adeguare i canoni ed i criteri di applicazione degli stessi a quelli per l'affitto a privati di circuiti internazionali a regime europeo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 22 marzo 1985 citato nelle premesse, relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, è così sostituito:

«1. Nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo per la locazione mensile di circuiti internazionali radiofonici e dei circuiti di comunicazione associati realizzati su mezzi analogici è preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente canone in vigore previsto per l'affitto di un circuito di tipo telefonico analogico di qualità normale, applicando i seguenti coefficienti:

0,75 per circuiti di tipo telefonico terminati a 2 fili;
1,00 per circuiti di tipo telefonico terminati a 4 fili;
1,3 per circuiti radiofonici a 10 KHz;
1,6 per circuiti radiofonici a 15 KHz;
3,2 per coppie stereofoniche.

2. Nelle stesse relazioni per la locazione mensile di circuiti radiofonici e dei circuiti di comunicazione associati realizzati su mezzi numerici è preso come riferimento, ai fini della remunerazione, il corrispondente

canone mensile in vigore previsto per l'affitto a privati di un circuito diretto numerico a 48-64 Kbit/sec applicando i seguenti coefficienti:

1 per circuiti a 4 KHz realizzati su flussi a 64 Kbit/sec;
2 per circuiti radiofonici a 15 KHz;
4 per coppie stereofoniche.

3. In caso di affitto a carattere temporaneo per periodi inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata, i canoni sono stabiliti nel modo seguente:

a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile;

b) per ciascun giorno successivo al primo: 1/30 del canone mensile;

c) la somma dei canoni, di cui alle lettere *a)* e *b)*, non deve essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.

4. In caso di interruzioni temporanee di circuiti, non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:

a) per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:

1) 1/30 del canone mensile per le interruzioni di ventiquattro ore;

2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno trenta minuti primi per le interruzioni inferiori a ventiquattro ore;

b) per l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere temporaneo, in rapporto al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.

5. Le tariffe di cui sopra non comprendono le spese relative alla costituzione e soppressione di circuiti in estensione locale appositamente realizzati e non facenti parte della rete normale dell'esercente».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 38 Poste, foglio n. 1

90A4229

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Barcellona è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona è accertato per il giorno 25 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4245

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 settembre 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 18 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Palermo;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Palermo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede del beneficio di cui al numero d'ordine 19 è la seguente:

19. Palermo, beneficio capitolare minore, noto anche quale canonico curato della cattedrale di Palermo, noto anche quale curazia o curazia delle messe della cattedrale di Palermo, con sede in 90134 Palermo.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: GAVA

90A4230

DECRETO 24 settembre 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Torino;

Visti i propri decreti in data 30 gennaio 1987, 6 aprile 1987 e 20 giugno 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, del 24 aprile 1987 e del 3 luglio 1987, con i quali il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Torino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

689. Carmagnola (Torino), frazione Fumeri, beneficio semplice S. Gioacchino (noto anche quale cappellania borgate: Fumeri - Cavalleri - Osella; cappellania semplice non curata di S. Gioacchino; cappella di San Gioacchino della frazione Fumeri di Carmagnola; cappellania di San Gioacchino in frazione Fumeri di Carmagnola; o comunque denominato, con sede in 70022 Carmagnola, via Fumeri, 53.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: GAVA

90A4231

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 settembre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2017/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame dei programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni, è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro-Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Sardegna;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Vista la nota n. 05575/GAB del 31 agosto 1990, con la quale il presidente della regione Sardegna precisa l'elenco delle opere da effettuarsi per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto, infine, di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure ed allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi per le opere di cui all'elenco allegato sub lettera *A*); entro il termine di trecentosessantacinque giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi per le opere di cui all'elenco allegato sub lettera *B*).

3. Al fine di garantire l'osservanza dei termini di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile, che la esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 32.644 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato quanto alla somma di lire 32.644 milioni mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà a versare al Fondo per la protezione civile la somma di lire 32.644 milioni.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere saranno erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Sardegna per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive richieste potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Sardegna dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ELENCO DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELLA REGIONE SARDEGNA

ELENCO *A*

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo (milioni)
Comune di:		
1) Armungia (Cagliari).	Captazione sorgenti e costruzione di abbeveratoi	162
2) Badesi (Sassari) . . .	Adduzione e distribuzione con serbatoio a Montiggioni e Azzaculta	540
3) Barisardo (Nuoro). .	Ricerca idrica e captazione pozzi	820
4) Bauladu (Oristano) .	Completamento rete idrica	700
5) Baunei (Nuoro) . . .	Captazione e adduzione	300
6) Bitti (Nuoro).	Captazione adduzione e deposito	200
7) Bonarcado (Oristano)	Trivellazione pozzi e sistemazione rete idrica	530
8) Borutta (Sassari). . .	Ricerca idrica sotterranea in località Frida	200
9) Calasetta (Cagliari) .	Rete idrica interna	500
10) Cuglieri (Oristano). .	Trivellazione e adduzione acque sorgive da fontana «Sa Chidonza»	320
11) Domusnovas (Cagliari)	Opere di adduzione - Costruzione rete collegamento zona nord	365
12) Fluminimaggiore (Cagliari)	Rete adduzione e sistemazione deposito	350

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo (milioni)
13) Ghilarza (Oristano)	Rete idrica interna	200
14) Ilbono (Nuoro)	Captazione sorgente Tullangius	230
15) Luogosanto (Sassari)	Sostituzione tratto di condotta località «Prunu»	133
16) Mandas (Cagliari)	Trivellazioni	150
17) Neoneli (Oristano)	Rete idrica interna	600
18) Nule (Sassari)	Adduzione e captazione	300
19) Nulvi (Sassari)	Ricerca idrica e trivellazione pozzi	350
20) Nuragus (Nuoro)	Captazione e adduzione Borgata Lixius	100
21) Ortacesus (Cagliari)	Trivellazioni e loro utilizzo	200
22) Ozieri (Sassari)	Rete idrica della sorgente Maria	150
23) Palau (Sassari)	Approvigionamento idrico frazione Capo d'Orso	34
24) Perdaxius (Cagliari)	Rete idrica interna	100
25) S. Teresa di Gallura (Sassari)	Rete idrica interna	1000
26) Santulussurgiu (Oristano)	Captazione e imbrigliamento acque ed inserimento in rete	790
27) Serdiana (Cagliari)	Rete idrica interna	2000
28) Siamanna (Oristano)	Adeguamento e completamento rete adduttrice	400
29) Sinnai (Nuoro)	Ricerche idriche e trivellazioni pozzi	220
30) Sorgono (Nuoro)	Rete idrica interna	1500
31) Sorso (Sassari)	Potenziamento impianto approvvigionamento idropotabile del II Coghinas	500
32) Tula (Sassari)	Completamento lavori di approvvigionamento idrico: opere di presa e di accumulo	400
33) Uras (Oristano)	Sostituzione condotta foranea	400
34) Villagrande (Nuoro)	Pozzi captazione-adduzione	200
	Totale elenco A . . .	14.944

ELENCO B

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo (milioni)
1) Ente Autonomo del Flumendosa - impianto di Donori	Adeguamento impianti di potabilizzazione	5200
2) E.S.A.F. - Impianto di Bidighinzu	Adeguamento impianti di potabilizzazione	3700
3) E.S.A.F. - Impianto di Liscia	Adeguamento impianti di potabilizzazione	4200
4) Comune di Cagliari - Impianto di S. Michele 2	Adeguamento impianti di potabilizzazione	4600
	Totale elenco B . . .	17.700
	Totale generale (elenco A + elenco B) . . .	32.644

90A4247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1990.

Modificazioni e integrazioni al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 18-*ter*, terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa la deliberazione del regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento;

Vista la propria deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985 con cui è stato approvato il regolamento sopra citato (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985) e la propria deliberazione n. 1830 del 12 novembre 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1985);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Considerata l'avvenuta emanazione, in data 4 luglio 1990, del decreto del Ministro del tesoro concernente le modalità di attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto premesso, modificare alcune delle norme contenute nel regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985;

Ritenuta altresì la necessità di introdurre alla vigente disciplina regolamentare modifiche e integrazioni rese necessarie dall'esigenza di assicurare un più adeguato svolgimento dei controlli attribuiti a questa Commissione alla luce delle esperienze maturate e di alcune esigenze operative di rilevante importanza;

Delibera:

Le disposizioni di cui al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento (di seguito definito «Regolamento») sono così modificate o integrate:

Nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 del regolamento, dopo le parole «interamente versato» è inserita la seguente specificazione: «ed esistente».

Il quinto comma dell'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Fatta salva la possibilità di ridurre il capitale sociale in conseguenza della diminuzione del numero dei soggetti e nel rispetto dei rapporti numerici sopra determinati, le società e gli enti autorizzati devono ricostituire il capitale nella misura prescritta nei precedenti commi entro novanta giorni dalla data in cui lo stesso risulta diminuito al di sotto degli importi minimi stabiliti».

Il settimo comma dell'art. 2 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Ai fini del rilascio della autorizzazione, gli amministratori e i sindaci delle società e degli enti, nonché i dirigenti che ne hanno la legale rappresentanza, devono rispondere ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Le sostituzioni comportanti modifica dell'identità dei soggetti di cui al presente comma devono essere comunicate alla Commissione nazionale per le società e la borsa, non oltre quindici giorni, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7, sub numero sei. Entro lo stesso termine deve essere comunicata alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dal successivo art. 12, la perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti di cui al presente comma, ovvero l'adozione nei loro confronti del provvedimento giudiziario provvisorio previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge 31 marzo 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

Nel medesimo art. 2, è aggiunto il seguente nono comma:

«Le società e gli enti richiedenti l'autorizzazione non devono essere sottoposti ai divieti e alle decadenze di cui all'art. 10, della legge 31 marzo 1965, n. 575, come modificato dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

Il secondo comma dell'art. 4 del regolamento è sostituito dal seguente:

«A corredo delle informazioni riguardanti l'investimento proposto, i soggetti di cui al precedente comma devono altresì consegnare, mantenendola nella disponibilità del soggetto cui la sollecitazione è rivolta, copia del prospetto informativo pubblicato a norma dell'art. 18, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, salvo i casi in cui gli adempimenti previsti dalla norma citata siano esclusi per espressa disposizione di legge».

Nel primo comma dell'art. 5 del regolamento è aggiunta la seguente frase:

«ovvero del modulo contrattuale predisposto dall'emittente o dal proponente nel caso in cui il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge».

L'art. 6 del regolamento è sostituito dal seguente:

«1) Il versamento del denaro, degli assegni o degli altri titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, nonché il conferimento dei valori mobiliari concernenti la sollecitazione del pubblico risparmio devono essere effettuati esclusivamente secondo le modalità e nei termini indicati nel prospetto informativo, o nel modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge.

2) Le persone fisiche di cui le società e gli enti autorizzati si avvalgono nello svolgimento della attività di sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente regolamento possono ricevere esclusivamente assegni o altri titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo, o nel modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge, ovvero al sottoscrittore, con girata piena dello stesso a favore del soggetto di cui sopra, seguita da clausola di non trasferibilità.

3) Le persone fisiche di cui al precedente comma devono identificare le persone fisiche dalle quali ricevono i titoli di credito indicati nel comma medesimo, quando l'importo di questi ultimi supera i venti milioni di lire, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative disposizioni di attuazione. Le società e gli enti autorizzati vigilano sul corretto adempimento dell'obbligo di identificazione, adottando a tal fine ogni necessaria misura».

Nell'art. 7 del regolamento il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6) attestazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della società o dell'ente e dal presidente del collegio sindacale concernente la verifica della documentazione idonea a comprovare il possesso da parte di tutti gli amministratori, sindaci e dirigenti muniti di legale rappresentanza dei requisiti di cui al precedente art. 2, settimo comma».

Nel medesimo art. 7 del regolamento sono inseriti i seguenti ulteriori punti:

«8) dichiarazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale attestante l'ammontare del capitale sociale, versato ed esistente, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al presente comma;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante l'insussistenza dei provedimenti richiamati dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti della società, degli amministratori, nonché dei dirigenti che ne hanno la legale rappresentanza. Il certificato concernente le società e gli enti dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale».

Il primo comma dell'art. 8 del regolamento è sostituito dal seguente:

«L'obbligazione assunta dalla società o dall'ente con la delibera di cui al numero sette del precedente art. 7 deve essere garantita mediante apposita polizza di assicurazione stipulata con società autorizzata ad operare nel ramo «responsabilità civile» di cui al n. 13 dell'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per un massimale annuo pari almeno a quello del capitale sociale minimo prescritto ai sensi del precedente art. 2».

Nel medesimo art. 8 del regolamento è inserito il seguente comma:

«6) Il prospetto informativo di cui al primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, ovvero il modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge, deve indicare il tipo di garanzia prescelta e gli estremi della stessa, nonché la denominazione del soggetto che presta detta garanzia».

Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Alle società e agli enti autorizzati a norma del presente regolamento, si applicano, fino alla data in cui risulta notificato il provvedimento di revoca ovvero di decadenza dall'autorizzazione di cui al successivo art. 12; le disposizioni degli articoli 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni».

Nel medesimo art. 11 del regolamento è inserito il seguente comma:

«3) Alle medesime società ed enti si applicano altresì, fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato assunto uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 6, primo e secondo comma, e 7».

Il terzo comma dell'art. 12 del regolamento è sostituito dal seguente:

«In caso di grave violazione la Commissione può disporre la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni dalla notificazione della contestazione stessa. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta quando ricorra la fattispecie di cui all'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«Con analogo procedimento la Commissione nazionale per le società e la borsa dichiara le società o gli enti decaduti dall'autorizzazione ove venga meno alcuno dei requisiti prescritti per il suo rilascio, nonché ove risulti il mancato svolgimento di attività di sollecitazione nei modi definiti dal precedente art. 1, per il periodo di sei mesi».

L'art. 13 del regolamento è sostituito dal seguente:

«1) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, le società o gli enti autorizzati a tale data debbono, a pena di decadenza dall'autorizzazione, trasmettere alla Commissione la documentazione di cui ai numeri sei, otto e nove del precedente art. 7.

2) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, le società o gli enti di cui al precedente comma debbono, a pena di decadenza dall'autorizzazione, adeguare, ove necessario, il proprio capitale sociale secondo quanto previsto dal secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 2».

La presente delibera entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà pubblicata altresì nel Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Milano, 25 settembre 1990

Il presidente: PAZZI

90A4289

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dai consigli della facoltà di farmacia in data 7 giugno 1989 e della facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1989, dal consiglio di amministrazione in data 26 settembre 1989 e dal senato accademico in data 26 ottobre 1989 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 10 maggio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 587 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 588. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici e tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dell'alimentazione.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 591 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scuola di scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi: dietologico e dietoterapico e tecnologico alimentare.

La scuola rilascia i titoli di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo dietologico e dietoterapico e specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

Art. 589. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 590. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e farmacia, in particolare l'istituto di patologia chirurgica e l'istituto scientifico di medicina interna per la facoltà di medicina e chirurgia e l'Istituto di analisi e tecnologie farmaceutiche e alimentari per la facoltà di farmacia.

Art. 591. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 592. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;
b) chimico-tecnologica;
c) epidemiologica e di metodologie di intervento;
d) igienico-ecologica;
e) nutrizione clinica.

Art. 593. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologica:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzioni di dietetica;
dietetica fisiologica;
dietetica delle collettività;
elementi di fisiologia generale;
elementi di fisiologia della nutrizione;
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
psicologia del comportamento alimentare;
alimentazione negli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;
analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;
statistica dei consumi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;
approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

Art. 594. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

biochimica della nutrizione . . . . . . ore 100

Chimico-tecnologica (ore 160):

chimica degli alimenti . . . . » 100
elementi di tecnologie alimentari . . » 60

Igienico-ecologica (ore 70):

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare . . . . » 70

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 70):

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 120
biochimica patologica della nutrizione . . . . » 100
istituzioni di dietetica . . . . » 100

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 80):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 50
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato di nutrizione ore 75
dietetica e dietoterapia dell'infanzia . » 100
dietetica e dietoterapia dell'adulto. . » 80
dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi . . . . » 45
malattie del metabolismo e della nutrizione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale ore 120
malattie del metabolismo e della nutrizione . . . . » 120

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione . . . . » 40
tossicologia alimentare . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti . . . . ore 80
elementi di fisiologia generale . . . . » 30

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 90
microbiologia delle industrie alimentari . . . . » 90
istituzioni di tecnologie alimentari . » 110

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione ore 60

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti . . . . ore 120
tecnologie speciali . . . . » 120

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia della alimentazione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 300):

tecnologie speciali . . . . ore 220
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 100):

approvvigionamento idrico e detergenza . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 595. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la presenza nei seguenti laboratori:

laboratorio istituto di patologia chirurgica;
laboratori prima divisione di medicina - ospedale S. Martino;
laboratori dell'istituto di analisi e tecnologie farmaceutiche e alimentari - facoltà di farmacia;
laboratorio di biochimica dell'istituto di patologia generale;
laboratori dell'istituto di clinica pediatrica;
laboratori servizio di prevenzione arteriosclerosi, istituto scientifico di medicina interna;
laboratori della clinica medica III, istituto scientifico di medicina interna;
laboratori di semeiotica medica III, istituto scientifico di medicina interna;
laboratori dell'istituto di fisiologia umana;
laboratorio di igiene e profilassi, servizio di igiene e profilassi - USL XII;
laboratorio di igiene degli alimenti, istituto di igiene e medicina preventiva.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la presenza nei seguenti ambulatori:

ambulatorio di patologia chirurgica;
ambulatorio del servizio di prevenzione arteriosclerosi, istituto scientifico di medicina interna;
ambulatorio del servizio di diabetologia, istituto scientifico di medicina interna;
ambulatorio del servizio di dietologia, ospedale S. Martino;
day hospital della divisione di medicina I, ospedale S. Martino;
day hospital della clinica pediatrica, istituto G. Gaslini.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la presenza nei seguenti reparti di degenza:

istituto di patologia speciale chirurgica;

istituto scientifico di medicina interna:
cattedra di clinica medica III;
cattedra di semeiotica medica III;
cattedra di gerontologia;

ospedale civile San Martino:
divisione di medicina I;

istituto scientifico Gaslini:
cattedra di clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 luglio 1990

Il rettore

90A4248

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 135 e la tabella XVIII-*bis* ad esso allegata;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 con il quale sono state apportate modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989 con il quale è stata inserita nello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria la disciplina «pediatria» quale insegnamento complementare annuale;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Visti i pareri del Consiglio nazionale universitario in data 7 febbraio 1990 e 10 maggio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 102 dello statuto, relativo agli insegnamenti per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

6) psichiatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 luglio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A4250

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le proprie note n. 6507 del 10 febbraio 1987 e n. 8378 del 3 marzo 1988 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 20 giugno 1987, favorevole al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia;

Vista la nota ministeriale n. 1515 del 27 luglio 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14-*bis*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, la denominazione della scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia è soppressa e sostituita dalla seguente: «scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia».

Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e sostituiti dal seguente articolo unico:

Art. 218. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottista - assistente in oftalmologia.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica oculistica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nel limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame della refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale *.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

day hospital c/o ospedale regionale Umberto 1° di Ancona;
day hospital c/o ospedale regionale di Torrette (Ancona);
divisione di oculistica - U.S.L. n. 12;
reparto di clinica oculistica - Università di Ancona;
ambulatorio di ortottica c/o ospedale Umberto 1° di Ancona;
ambulatorio di ortottica c/o ospedale regionale di Torrette (Ancona);
laboratorio di contattologia ospedale regionale di Torrette di Ancona;
laboratorio di elettrofisiologia ospedale regionale di Torrette di Ancona;
laboratorio laser e fluorangiografia ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione predisposta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore: BRUNI

90A4212

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 687;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università dell'Aquila;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 102 (*Immatricolazione di laureati e passaggi ad altri corsi di laurea*). — Potranno essere iscritti al secondo anno del corso di laurea in scienze dell'informazione coloro che avendo seguito il primo anno del corso di laurea in ingegneria o in fisica o in matematica, abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, fisica, algebra, geometria.

Potranno essere iscritti al terzo anno coloro che avendo seguito due o più anni del corso di laurea in fisica o in matematica abbiano superato almeno tre esami annuali tra: analisi matematica I e II, fisica I e II, algebra (semestrale), geometria (semestrale), calcolo numerico (semestrale).

Per l'iscrizione ai corsi per la laurea in scienze dell'informazione di studenti provenienti da altri corsi di laurea valgono le stesse norme valide per gli studenti provenienti dai corsi di laurea menzionati.

Coloro che sono in possesso di altra laurea che aspirano alla laurea in scienze dell'informazione, possono ottenere un'abbreviazione del corso non superiore ai due anni che viene stabilita con decreto rettorale udito caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 23 agosto 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A4214

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1990.

Istituzione della seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 1989, relativo all'approvazione del piano quadriennale di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che prevede per il Politecnico di Torino la possibilità di istituire una facoltà di ingegneria con sede in Vercelli;

Considerato che dall'anno accademico 1985-86 in Vercelli si tengono insegnamenti replicati dei corsi di laurea in ingegneria;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del 20 aprile 1990;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 14 maggio 1990 e del 22 giugno 1990;

Decreta:

È istituita presso il Politecnico di Torino la seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 luglio 1990

Il rettore: ZICH

90A4213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1990, registro n. 11 Presidenza foglio n. 104, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Sebastiano Sortino è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese - settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Giovannini.

90A4219

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo-ginnasio «M. Allegretti» di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 194/1° sett. del 6 marzo 1990, il liceo-ginnasio «M. Allegretti» di Vignola, è stato autorizzato ad accettare la donazione della Cassa di risparmio di Vignola consistente in una fotocopiatrice Olivetti del valore di L. 2.000.000 + I.V.A. 19%.

90A4220

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 10270/14.1.2/1° dell'8 gennaio 1990, il liceo scientifico statale «Gobetti» di Omegna è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.115.000 offerta dai familiari del prof. Piergiuseppe Piovera e da componenti scolastiche, ad integrazione di due borse di studio intitolate alla memoria del prof. Piovera.

90A4221

Autorizzazione all'istituto magistrale «Matilde di Canossa» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 140/89-2° sett. del 31 gennaio 1989, l'istituto magistrale «Matilde di Canossa» di Reggio Emilia, è stato autorizzato a ricevere la donazione di L. 30.000.000 offerta dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia per l'acquisto di attrezzature per il laboratorio linguistico.

90A4222

Autorizzazione al liceo-ginnasio «F. Petrarca» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1.14/11-532/1° sett. del 30 aprile 1990, il liceo-ginnasio «F. Petrarca» di Trieste, è stato autorizzato ad accettare una donazione di volumi di argomento storico-filosofico, del valore di L. 614.000 da destinarsi alla biblioteca, offerti dalla famiglia Calafati, in memoria del prof. Roberto Calafati.

90A4224

Autorizzazione al liceo scientifico «T. Taramelli» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 2818/1 del 9 settembre 1989, il liceo scientifico «T. Taramelli» è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 2.000.000 con lo scopo di istituire, con la rendita, una borsa di studio da assegnare annualmente ad un alunno frequentante la quinta classe dell'istituto «T. Taramelli», che nel precedente anno scolastico abbia dimostrato predisposizione per lo studio dell'inglese.

La borsa di studio, disposta dai docenti del suddetto istituto, è intitolata «prof.ssa Liana Baraldi».

90A4223

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. D. Cassini» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 10381 sett. II del 21 ottobre 1989, il liceo scientifico statale «G. D. Cassini» di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.975.000 disposta da trentacinque alunni del liceo, per l'acquisto di un Display a cristalli liquidi del tipo QA-50 (Sharp).

90A4225

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, a seguito di rinuncia, alla società «Guardaprogram - Fiduciaria e di revisione aziendale S.p.a.», ora «Areaconsult S.p.a.», in Segrate, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 25 settembre 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 1984, modificato in data 16 aprile 1987, alla società «Gardaprogram - Fiduciaria e di revisione aziendale S.p.a.» ora «Areaconsult S.p.a.», con sede in Segrate, è revocata, a seguito di rinuncia da parte della società stessa.

90A4238

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 settembre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 settembre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 dicembre 1990 è di L. 97,55, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 marzo 1991 è di L. 94.58 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 settembre 1991 è di L. 89,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A4294

N. 187

Corso dei cambi del 25 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,650	1166,650	1167,50	1166,650	1166,650	1167 —	1166,660	1166,650	1166,650	1166,65
E.C.U.	1548,900	1548,900	1550 —	1548,900	1548,900	1547 —	1548,500	1548,900	1548,900	1548,90
Marco tedesco	748,190	748,190	748,75	748,190	748,190	747,40	748,210	748,190	748,190	748,19
Franco francese	223,360	223,360	224,10	223,360	223,360	223,24	223,370	223,360	223,360	223,36
Lira sterlina	2208 —	2208 —	2208 —	2208 —	2208 —	2195,70	2208,300	2208 —	2208 —	2208 —
Fiorino olandese	663,810	663,810	664,75	663,810	663,810	663,12	663,800	663,810	663,810	663,60
Franco belga	36,363	36,363	36,40	36,363	36,363	36,363	36,345	36,363	36,363	36,36
Peseta spagnola	11,928	11,928	11,95	11,928	11,928	11,925	11,927	11,928	11,928	11,92
Corona danese	196 —	196 —	196 —	196 —	196 —	196,02	195,970	196 —	196 —	196 —
Lira irlandese	2007,600	2007,600	2008 —	2007,600	2007,600	2007 —	2007,050	2007,600	2007,600	—
Dracma greca	7,164	7,164	7,63	7,164	7,164	—	7,610	7,164	7,164	—
Escudo portoghese	8,425	8,425	8,43	8,425	8,425	8,426	8,421	8,425	8,425	8,42
Dollaro canadese	1015,800	1015,800	1016 —	1015,800	1015,800	1015,15	1015 —	1015,800	1015,800	1015,80
Yen giapponese	8,522	8,522	8,57	8,522	8,522	8,626	8,520	8,522	8,522	8,53
Franco svizzero	899,790	899,790	901,50	899,790	899,790	897,85	899.810	899,790	899,790	899,79
Scellino austriaco	106,325	106,325	106,35	106,325	106,325	106,29	106,330	106,325	106,325	106,33
Corona norvegese	193,100	193,100	193 —	193,100	193,100	193 —	193,050	193,100	193,100	193,10
Corona svedese	203,480	203,480	203,50	203,480	203,480	203,47	203,370	203,480	203,480	203,48
Marco finlandese	314,100	314,100	314,50	314,100	314,100	313,62	314,400	314,100	314,100	314,400
Dollaro australiano	969,200	969,200	971 —	969;200	969,200	974,80	970 —	969,200	969,200	969,20

Media dei titoli del 25 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	6,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,150
» » » 22- 6-1987/91	95,750
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	79,90
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,450
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,125
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,275
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,450
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,875
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100,850
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,850
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,980
» » » »	1-11-1984/91. . . .	101,025
» » » »	1-12-1984/91. . . .	101 —
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,950
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,400
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	98,200
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	100,675
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	100,500
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	101,250
» » » »	1-11-1987/92. . . .	100,335
» » » »	1-12-1987/92. . . .	100,400
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	100,375
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	100,125
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100 —
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,025
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,575
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,675
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,90
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,675
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,880
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,450
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,375
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,500
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,175
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,400
» » » »	20-10-1986/93. . . .	98,600
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,525
» » » »	18-11-1986/93. . . .	98,950
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,450
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,200
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,900
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,875
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,750
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,930
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	99,030
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,875
» » » »	1-11-1988/94. . . .	99,025
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,100
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,725
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,750
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	97,300
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,225
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	97,600
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	98,675
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	98,725
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,475
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,775
» » » »	1-11-1985/95. . . .	97,800
» » » »	1-12-1985/95. . . .	98,150
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98,100
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	98,675
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,100
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	97,950
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	97,950
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	97,900
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	98,425
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	97,980
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,300
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,200
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,150
» » » »	1-11-1986/96. . . .	95,325
» » » »	1-12-1986/96. . . .	96,350
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	95,675
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	95,725
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	95,675
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	95,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97. . . .	95,500
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	95,500
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	97,350
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	97,725
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	95,500
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,825
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1-10-1990.	99,825
» » » 11,50%	1-10-1990.	99,950
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,880
» » » 9,25%	1-11-1990.	99,900
» » » 9,25%	1-12-1990.	99,900
» » » 12,50%	1- 3-1991.	100,980
» » » 11,50%	1-11-1991.	99,450
» » » 11,50%	21-12-1991.	99,550
» » » 9,25%	1- 1-1992.	97,625
» » » 9,25%	1- 2-1992.	97,350
» » » 11,00%	1- 2-1992.	98,400
» » » 9,15%	1- 3-1992.	97,175
» » » 12,50%	1- 3-1992.	99,980
» » » 9,15%	1- 4-1992.	97,030
» » » 11,00%	1- 4-1992.	98,080
» » » 12,50%	1- 4-1992.	99,980
» » » 12,50%	18- 4-1992.	99,825
» » » 9,15%	1- 5-1992.	96,750
» » » 11,00%	1- 5-1992.	97,800
» » » 12,50%	1- 5-1992.	98,775
» » » 12,50%	17- 5-1992.	99,775
» » » 9,15%	1- 6-1992.	96,750
» » » 10,50%	1- 7-1992.	98,450
» » » 11,50%	1- 7-1992.	98,450
» » » 11,50%	1- 8-1992.	98,975
» » » 12,50%	1- 9-1992.	99,800
» » » 12,50%	1-10-1992.	99,875
» » » 12,50%	1- 2-1993.	99,450
» » » 12,50%	1- 7-1993.	98,075
» » » 12,50%	1- 8-1993.	97,850
» » » 12,50%	1- 9-1993.	98,150
» » » 12,50%	1-10-1993.	98,025
» » » 12,50%	1-11-1993.	97,700
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	97,850
» » » 12,50%	17-11-1993.	97,825
» » » 12,50%	1-12-1993.	97,575
» » » 12,50%	1- 1-1994.	97,800
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	97,375
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	97,250
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	97,200
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90 11,50% .	100,025
» » » »	16- 7-1984/91 11,25% .	100,675
» » » »	21- 9-1987/91 8,75% .	98,625
» » » »	21- 3-1988/92 8,50% .	95,400
» » » »	26- 4-1988/92 8,50% .	95,600
» » » »	25- 5-1988/92 8,50% .	95,275
» » » »	22-11-1984/92 10,50% .	100,100
» » » »	22- 2-1985/93 9,60% .	97,700
» » » »	15- 4-1985/93 9,75% .	98,050
» » » »	22- 7-1985/93 9,00% .	96,250
» » » »	25- 7-1988/93 8,75% .	93,025
» » » »	28- 9-1988/93 8,75% .	92,980
» » » »	26-10-1988/93 8,65% .	92 —
» » » »	22-11-1985/93 8,75% .	95,100
» » » »	28-11-1988/93 8,50% .	91,650
» » » »	28-12-1988/93 8,75% .	92,680
» » » »	21- 2-1986/94 8,75% .	94,880
» » » »	25- 3-1987/94 7,75% .	90,930
» » » »	19- 4-1989/94 9,90% .	97,100
» » » »	26- 5-1986/94 6,90% .	89,675
» » » »	26- 7-1989/94 9,65% .	95,300
» » » »	30- 8-1989/94 9,65% .	95,325
» » » »	24- 5-1989/95 9,90% .	96,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M25090

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del Credito svizzero alla Bank of New York nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 20 settembre 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione del Credito svizzero alla Bank of New York nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, via Turati n. 9.

90A4260

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 4186 datata 22 agosto 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

«La Fedele - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 16 febbraio 1989 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

«Coop. agricola Val Pontaiba a r.l.», con sede in Treppo Carnico, costituita l'11 marzo 1988 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«L'Arc - Coop. lavoratori artigiani di Resiutta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Resiutta, costituita il 16 maggio 1981, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«Porpedo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Porpetto, costituita il 10 aprile 1978 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

«Coop. agricola di arti varie Le Fratte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto, costituita il 28 gennaio 1980 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

«Latteria sociale di Rodeano Alto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rodeano Alto, costituita il 14 novembre 1979 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Moggio Udinese;

«Coop. Curtif di Bernart» - Soc. coop. edilizia a proprietà individuale a r.l.», con sede in Tramonti di Sotto, costituita il 1° giugno 1979 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo;

«Speranza di Pocenia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pocenia, costituita l'11 maggio 1978 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia;

«Condominio Tagliamento - Soc. coop. edif. a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 17 dicembre 1973 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«Radio città futura servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone, costituita il 30 luglio 1986 per rogito notaio dott. Albano Delfabro di Gorizia;

«Obiettivo Sviluppo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Barcis, costituita il 30 maggio 1988 per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Pordenone.

90A4241

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore del comune di Taranto

«La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4037 del 29 giugno 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la costruzione di una cabina primaria di trasformazione elettrica «Taranto Sud» lungo la strada S. Francesco Abateresta».

90A4226

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 3 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000